

# **STATUTO**

## **della Fondazione**

### **“ISTITUTO BASSANO CREMONESINI**

### **per disabili psichiche – ONLUS”**



#### **PREMESSA**

Nell'anno 1900 Monsignor Bassano Cremonesini, con la rendita del Beneficio parrocchiale di cui era titolare in qualità di Parroco Abate di Pontevico, e con l'aiuto dei sigg. Don Paolo Roda e Luigi Fossati acquistò l'immobile detto "Il Castello di Pontevico" con l'intento di accogliere, ospitare e curare ragazze e donne affette da epilessia e frenastenia.

L'iniziativa, che si connotava come opera di Carità e di Assistenza sociale, prende avvio il 18 marzo 1901 con tre Suore della Congregazione religiosa "Ancelle della Carità", che l'Abate aveva chiamato per coadiuvarlo nella conduzione dell'Istituzione. Quel giorno vengono accolte in Castello le prime epilettiche. A queste prime si aggiunsero, anno dopo anno, molte altre donne e ragazze affette da epilessia, frenastenia e, per usare il linguaggio del tempo, da cretinismo.

L'Opera avviata da Monsignor Cremonesini, nel volger di pochi anni, vide una richiesta, non solo locale, ed un afflusso di ammalate tale da confermare che l'iniziativa intrapresa era valida e preziosa. Ciò indusse il Fondatore ad avviare la pratica per il riconoscimento giuridico della realtà assistenziale.

Il riconoscimento venne in data 14.12.1911; con Regio Decreto N. 33070 venne eretta in Ente Morale la “**Casa di ricovero per frenasteniche ed epilettiche in Ponteviso**” ed approvato lo Statuto Organico.

Nel corso dei decenni successivi si registrò un continuo aumento numerico di Ospiti ricoverate. Allora i responsabili dell’Ente si attivarono, modificando e adeguando la struttura, ad ampliare la capacità recettiva e la tipologia di intervento terapeutico.

Negli anni sessanta del XX secolo si ritenne opportuno aggiornare la titolazione dell’Istituzione. Con decreto del Presidente della Repubblica in data 08.11.1966 l’originaria denominazione Opera Pia “*Casa di ricovero per Frenasteniche ed Epilettiche*” venne sostituita con l’attuale “**Istituto Neuropsichiatrico Cremonesini**”.

Negli ultimi decenni, adeguando ambienti, servizi e prestazioni agli standard previsti dalla normativa vigente, l’Istituzione ha operato nell’ambito dell’Assistenza socio-sanitaria.

In ottemperanza alla Legge dello Stato Italiano N. 328 ed alla Legge Regionale N. 1 del 13.02.2003, il Consiglio di Amministrazione con delibera N. 107 del 21/10/2003 ha scelto di continuare l’attività dell’Istituzione fondata da Monsignor Cremonesini come Fondazione di diritto privato, dotandola del presente Statuto che, aggiornato alle nuove istanze, intende recepire finalità e valori che hanno ispirato il Fondatore e guidato l’opera nel corso di un secolo.

## **TITOLO I – DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA - SCOPI**

### **Articolo 1 – Denominazione – sede - durata**

1. Ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata “**ISTITUTO BASSANO CREMONESINI per disabili psichiche – ONLUS**”, abbreviabile in “**ISTITUTO CREMONESINI – ONLUS**” con sede legale in Ponteviso, provincia di Brescia, in via Roma n° 1.
2. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
3. La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

## Articolo 2 – Scopi istituzionali

1. La Fondazione, richiamandosi alla visione cristiana della vita, ispira la propria attività ai valori morali che animarono e guidarono il fondatore Monsignor Bassano Cremonesini e specificatamente, la carità cristiana e la promozione integrale della persona umana, senza discriminazione per nazionalità, cultura, razza, religione, condizione sociale e politica.
2. La Fondazione persegue esclusivamente, salvo la rinuncia preventiva alla qualifica di ONLUS, finalità di beneficenza e solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria integrata, ed ha per scopo di provvedere all'assistenza, alla tutela della salute, alla cura e recupero funzionale di persone svantaggiate, di sesso femminile, di qualunque età e condizione, affette da disabilità neuro-psichiche o sensoriali, in condizioni di non autosufficienza.

Sono altresì compresi negli scopi della Fondazione:

- a) l'organizzazione ed erogazione di prestazioni e servizi di carattere sanitario e sociale, di tipo residenziale, e sul territorio;
  - b) l'allestimento e gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), di Residenze Sanitarie Assistenziali per persone con disabilità (RSD) e, in genere, di ogni altra struttura utile a rispondere ai bisogni delle persone non autosufficienti;
  - c) la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nel campo dell'assistenza ai disabili psichici;
  - d) la promozione o la partecipazione ad attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali;
  - e) la collaborazione con istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità a quelle della Fondazione.
  - f) la possibilità di mettere a disposizione strutture di accoglienza per situazioni di disagio familiare e giovanile. Questo era uno degli scopi statutari previsti dal Fondatore Mons. Bassano Cremonesini, che le condizioni storiche non gli hanno permesso di realizzare (Tavole di Fondazione articolo 2 seconda parte).
3. La Fondazione attiverà il "Comitato Etico" cui fare riferimento in risposta ad eventuali quesiti di deontologia professionale terapeutica. Detto organismo sarà attivato all'interno della Fondazione o, in alternativa, la Fondazione si assocerà, in rispetto alla propria

ispirazione cristiana, al Comitato Etico di altre Istituzioni ritenute dal Consiglio di Amministrazione similari per sintonia di ispirazione e di intenti.

4. La Fondazione valorizza l'opera del volontariato ed offre occasioni di gratuità e liberalità; può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di specifici servizi e presîdi.
5. La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Lombardia.
6. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di Controllo.
7. Con norme di carattere regolamentare e/o con altre disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione delle ospiti, nonché il loro trattamento, secondo principi improntati al rispetto della persona umana ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.
8. Verrà sempre riconosciuto il diritto a sacerdoti, religiosi o religiose della Parrocchia di esercitare il proprio specifico ministero all'interno della struttura.
9. La Fondazione provvede alla redazione ed approvazione della "Carta dei Servizi", per stabilire e tenere aggiornate le essenziali forme di garanzia, sicurezza, qualità dei servizi erogati riservate alle Ospiti
10. E' escluso qualsiasi scopo di lucro, nonché lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del D.Lgs. n° 460 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni.
11. E' facoltà dell'Ente rinunciare in qualsiasi momento alla qualifica "ONLUS". Il Consiglio di Amministrazione dovrà, a tale proposito, verificare ogni quattro anni la validità delle motivazioni e la permanenza delle situazioni che hanno giustificato la scelta "ONLUS" valutando, conseguentemente, l'opportunità di rinuncia a tale qualifica, con le conseguenze previste dall'articolo 5 comma 4, ultima parte, del D.M. 18/07/2003 n. 266, provvedendo, ove necessario, all'adeguamento del presente Statuto. La prima verifica dovrà essere eseguita come indicato all'articolo 21 punto 2 del presente Statuto.

## **TITOLO II – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI**

### **Articolo 3 – Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n° 106 del 21/10/2003 e successive variazioni ed integrazioni.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
  - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
  - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
  - contributi a destinazione vincolata;
  - altri diritti di natura patrimoniale.
3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, fermo restando la possibilità di sua trasformazione.

### **Articolo 4 – Mezzi finanziari**

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche sia private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- e) ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

## **TITOLO III – ORGANI ED AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 5 - Organi**

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) L'Organo di Revisione Contabile, se nominato.

### **Articolo 6 - Presidente**

Il Presidente sarà sempre il Parroco pro tempore di Pontevico (BS) e, in caso di sua mancanza, il Vescovo diocesano o un delegato dallo stesso Vescovo.

### **Articolo 7 – Compiti del Presidente**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
  - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
  - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
  - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
  - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
  - f) redigere la relazione morale che accompagna il bilancio annuale e sottoporla all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  - g) esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione;
  - h) esercitare le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta e per singoli affari;
  - i) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale della Fondazione e la nomina del Direttore Sanitario;
  - j) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Consigliere all'uopo delegato dallo stesso Presidente. In mancanza di delega o in caso di impedimento del delegato, le funzioni sostitutive sono assunte dal Consigliere più anziano in carica. In caso di parità di anzianità di carica, le funzioni sostitutive sono assunte dal Consigliere più anziano per età.

### **Articolo 8 – Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, ossia dal Presidente e da sei Consiglieri, scelti fra persone che condividono i valori morali e religiosi che animarono il fondatore dell'Ente e che sono recepiti nel presente Statuto.

### **Articolo 9 – Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione**

Secondo quanto stabilito dallo Statuto originario, il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, dura in carica quattro anni e si rinnova per metà ogni due anni. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione usciti di carica spetta agli altri rimasti in funzione, che vi procederanno entro il secondo mese successivo. Si riterranno eletti i candidati che avranno riportato la maggioranza dei voti degli intervenuti all'adunanza del Consiglio che, per tale oggetto, dovrà essere costituito dai quattro membri restanti.

### **Articolo 10 – Cessazione e decadenza dei Consiglieri**

1. Nel caso in cui per decesso, dimissioni o per altra causa qualcuno dei Consiglieri cessasse di far parte del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo procederà alla relativa surrogazione, entro sessanta giorni dalla cessazione. Chi verrà nominato in via di surrogazione straordinaria, rimarrà in carica quanto sarebbe dovuto starvi normalmente il Consigliere surrogato.
2. Qualora i Consiglieri rimasti in carica non procedano alla nomina degli altri membri nei termini indicati al comma precedente, provvederà alla nomina il Vescovo di Brescia.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervenissero a quattro sedute consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza deve essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 11 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie avranno luogo ogni mese, nel giorno all'uopo indicato. Fra le stesse rientrerà l'adunanza per l'approvazione del Bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, fatti salvi eventuali rinvii nei termini fissati dalla legge. Le adunanze straordinarie avranno luogo ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta di almeno tre Consiglieri, con l'indicazione dell'oggetto della convocazione.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima della seduta o, in caso d'urgenza, almeno 24 ore prima della seduta;
3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide, anche se non convocate con le modalità di cui al punto 2), purché siano presenti tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione in carica;
4. Con la presenza di tutti i componenti di cui al punto 3) e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. Ai membri del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può essere corrisposta un'indennità fissata dal Consiglio della Fondazione, che ne determina anche gli importi individuali annui, comunque non superiori ai limiti previsti dall'articolo 10, comma 6 lettera c) del D.Lgs 406/97, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

### **Articolo 12 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno tre dei Consiglieri, oltre che del Presidente o di chi lo sostituisce. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.



Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale. A parità di voti, il voto del Presidente avrà valore doppio.

2. Il Segretario provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

### **Articolo 13 – Compiti del Consiglio di Amministrazione**

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare il Consiglio:

- a) approva il bilancio annuale e la relazione morale e finanziaria;
- b) delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Autorità competente per l'approvazione, secondo le modalità di legge;
- c) predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- d) delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- e) approva i regolamenti esecutivi riguardanti le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione;
- f) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale della Fondazione, esterno al Consiglio, determinandone i poteri. Il Direttore Generale assume anche la funzione di Segretario del Consiglio;
- g) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Sanitario della Fondazione;
- h) approva le proposte di convenzioni e la costituzione e modificazione delle forme associative ammesse per legge;
- i) designa i rappresentanti della Fondazione presso altri Enti o Istituzioni;
- j) può delegare, su proposta del Presidente, parte dei suoi poteri a singoli Consiglieri, determinandone ambiti, durata, contenuto e modalità. Parimenti il Consiglio stesso può provvedere alla relativa revoca.

## **Articolo 14 – Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione;
2. Esso collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione e sovrintende alla gestione organizzativa, tecnica, finanziaria, amministrativa e del personale dell'Istituzione. Nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti necessari ed opportuni alla gestione dell'Ente.
3. Partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Risponde del proprio operato direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 15 – Organo di Revisione Contabile**

1. Se obbligatorio per legge o se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, sarà istituito l'Organo di Revisione Contabile, composto da uno o tre Revisori dei Conti, che eserciterà il controllo sulla gestione economico/finanziaria della Fondazione, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche di diritto privato. In sede di nomina il Consiglio di Amministrazione opererà la scelta fra Organo di Revisione Contabile di tipo individuale o di tipo collettivo.
2. L'eventuale Organo di Revisione Contabile, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. I Revisori dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
3. L'Organo di Revisione può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione, invitato con le modalità previste dall'articolo 11 punto 2 del presente Statuto.
4. L'Organo di Revisione dovrà espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo, con obbligo di verifica almeno ogni tre mesi. Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio di Amministrazione;
5. Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.
6. Ai componenti l'Organo di Revisione Contabile verrà corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti della tariffa professionale.

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 16 – Organizzazione e funzionamento**

1. L'organizzazione dell'attività della Fondazione è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e trasparenza;
2. L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento Amministrativo predisposto dal Direttore Generale ed approvato dal Consiglio di Amministrazione;
3. Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente ed i collaboratori in genere, nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo, anche se non previsti o disciplinati dal Regolamento Amministrativo.

### **Articolo 17 – Esercizio Finanziario**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno;
2. L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale;
3. Il Bilancio annuale è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, fatti salvi eventuali rinvii nei termini fissati dalla legge;
4. Il Servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto Bancario di nota e comprovata solidità, scelto dal Consiglio di Amministrazione, ed è regolato da apposito contratto – capitolato dallo stesso deliberato;
5. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
6. Durante la vita della Fondazione non si potranno distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
7. Durante la vita della Fondazione non si potranno dare beni o prestare servizi agli Amministratori a condizioni più favorevoli, ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte. Sono comunque vietate le

operazioni indicate nell'articolo 10, comma 6 del D.Lgs. 04.12.1997 n° 460, e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 18 – Pagamenti e riscossioni**

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e reversali a firma del Presidente e del Direttore Generale, o da persone da loro delegate.

### **Articolo 19 – Estinzione e Trasformazione**

1. La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi degli articoli 27 e 28 del Codice Civile, nel caso in cui gli scopi per i quali era stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente. In tal caso il Consiglio di Amministrazione delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.
2. Dichiarata l'estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore, che procederà allo scioglimento dell'Istituzione ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 20 – Norme generali**


1. In conformità alla volontà dei Fondatori, già prevista dall'articolo 7 dello Statuto vigente, “ i nomi dei Fondatori e di quanti con lasciti o considerevoli elargizioni siansi resi benemeriti all'Opera Pia, saranno segnalati sopra lapide in una delle sale dell'Istituto”.
2. La Fondazione ricorderà altresì in modo adeguato, nelle forme ritenute opportune, le persone riconosciute benemerite nei confronti dell'Istituzione stessa.
3. Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

## Articolo 21 – Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e dai tre Consiglieri in carica da due anni, che provvederanno alla nomina degli altri tre Consiglieri. I tre Consiglieri che assistono il Presidente nella nomina rimarranno in carica fino al compimento del biennio decorrente dalla nomina dei nuovi tre Consiglieri. I nuovi tre Consiglieri eletti rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio dalla data di nomina.
2. Il nuovo Consiglio di Amministrazione come sopra nominato dovrà verificare, entro il 31.12.2006, la validità e la permanenza delle motivazioni che hanno giustificato la scelta “ONLUS” e l’eventuale opportunità di rinuncia a questa qualifica, con le conseguenze previste dall’articolo 5 comma 4, ultima parte, del D.M. 18/07/2003 n. 266, provvedendo, ove necessario, all’adeguamento del presente Statuto.

Pontevecchio, 21 ottobre 2003

Il Presidente (Mons. Francesco Corbelli) .....



Il Segretario (Filippini Roberto) .....

